



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGH
ALTO PIEMONTE

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Anno 2026

a favore delle imprese, a valere sulle risorse del Progetto “Internazionalizzazione”, finanziato con la maggiorazione del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028, approvato con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 17/03/2026

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di Commercio – Monte Rosa Laghi Alto Piemonte intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali e promuovere la competitività delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, attraverso lo sviluppo dei canali commerciali all'estero per l'avvio o la crescita dei processi di internazionalizzazione.

L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, mediante l'erogazione di voucher assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per la realizzazione di programmi di internazionalizzazione.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

L'iniziativa "Bando voucher internazionalizzazione Anno 2026" è una misura destinata a MPMI che intendono avviare, rafforzare o diversificare la loro presenza all'estero; in particolare il bando finanzia, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione in presenza (esclusa la modalità a distanza/remoto) a fiere internazionali in Italia oppure all'estero (sia in Paesi UE, che in Paesi extra-UE).

Le fiere organizzate in Italia devono avere la qualifica di fiera internazionale certificata ed essere inserite nel calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, reperibile all'indirizzo: <https://www.regioni.it/materie/sviluppo-economico/fiere/>.

Il periodo di svolgimento delle fiere deve ricadere tra il 01/01/2026 ed il 31/12/2026, secondo le date effettive di svolgimento, così come aggiornate dagli Enti organizzatori. È ammessa all'agevolazione solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell'area espositiva.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad Euro 350.000,00; una quota pari al 25% delle risorse è destinata alle Micro e Piccole Imprese.

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di Euro 5.000,00.

L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

L'investimento minimo per partecipare al Bando è fissato in Euro 2.000,00; non è previsto invece un tetto massimo dell'investimento, fermo restando che l'importo del contributo non potrà essere superiore ad Euro 5.000,00.

L'impresa dovrà rendicontare spese almeno pari al 70% rispetto a quelle ammesse a contributo e in ogni caso non inferiori ad Euro 2.000,00.

I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33, salvo i casi di esclusione che dovranno essere dichiarati dall'impresa in sede di presentazione della domanda.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- prorogare e/o riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – PREMIALITA'

Premialità per possesso del rating di legalità

Ai sensi dell'articolo 5-ter del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, e del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MIMIT), è riconosciuta una premialità di € 500,00 alle imprese in possesso del Rating di Legalità in corso di validità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Regolamento attuativo vigente di cui alla Delibera AGCM 28 luglio 2020, n. 28361.

Premialità per le imprese titolari di Certificazione della parità di genere

Alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri tecnici di conseguimento sono individuati dal Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, è riconosciuta una premialità di € 500,00.

L'impresa titolare di entrambi i riconoscimenti può richiedere entrambe le premialità.

L'impresa dovrà risultare titolare del/i riconoscimento/i alla data di presentazione della domanda.

L'impresa dovrà indicare sul modulo di domanda l'eventuale possesso del rating di legalità e/o della certificazione della parità di genere, selezionando **sempre** una delle due opzioni presenti sul modulo.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano micro o piccole o medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014¹;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli);
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto;
- e) non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure concorsuali o liquidatorie individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14);
- f) abbiano DURC regolare;
- g) siano registrate al portale SEI – Sostegno all'Export dell'Italia <https://www.sostegnoexport.it>;
- h) siano in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui all'art. 1, comma 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024);
- i) non abbiano in essere forniture di servizi con la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa;
- j) non abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e membri del Collegio Sindacale per i quali sussistono causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice²;

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26.6.2014).

² I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati all'art. 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- k) non abbiano subito applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- m) non abbiano effettuato una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del d.lgs. 184/2025.

ARTICOLO 6 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

I contributi sono concessi alla singola impresa che presenta domanda.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo: in caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

La richiesta di voucher deve riferirsi ad un solo evento fieristico, che dovrà rispettare tutti i requisiti indicati all'art. 2 del presente Bando.

ARTICOLO 7 – FORNITORI

I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile³ - e/o avere in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza con l'impresa richiedente.

Eventuali variazioni dei fornitori indicati in fase di presentazione della domanda dovranno essere tempestivamente comunicate e in ogni caso la comunicazione dovrà avvenire prima della fatturazione da parte del nuovo fornitore.

ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche indicate all'art. 2 del presente Bando.

Sono considerate ammissibili **esclusivamente** le seguenti voci di costo relative all'affitto e all'allestimento:

- Affitto dell'area espositiva;
- Quote di iscrizione, oneri, diritti fissi e coperture assicurative resi obbligatori dal regolamento della manifestazione, a condizione che siano fatturati esclusivamente e direttamente dall'Ente organizzatore della fiera;
- Progettazione dello stand e degli spazi espositivi;
- Noleggio di strutture, arredi e attrezzature espositive;
- Allacciamenti e consumi per servizi essenziali (energia elettrica, rete idrica, connessione internet/telecomunicazioni), nonché servizi di montaggio, smontaggio e pulizia dello stand;

³ **Art. 2359 C.C. - Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

- Servizi di hostess, interpretariato e traduzione, a condizione che la prestazione sia svolta strettamente in presenza e limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento della fiera.

Sono in ogni caso **escluse** le seguenti spese:

- Spese di viaggio e trasferta (inclusi voli, treni, pedaggi, carburante, taxi, navette, parcheggi), vitto, alloggio e spese di rappresentanza per titolari, dipendenti o collaboratori dell'impresa;
- Spese di spedizione, facchinaggio e trasporto di merci, campionari e materiale da allestimento, incluse le operazioni doganali;
- Polizze e coperture assicurative stipulate autonomamente dall'impresa con compagnie assicurative o soggetti terzi diversi dall'Ente organizzatore (es. assicurazioni sul trasporto merci, polizze sanitarie, annullamento viaggio, estensioni RC integrative);
- Materiale promozionale e campionari: ideazione, realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, informativo o di comunicazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cataloghi, brochure, pieghevoli, biglietti da visita, cartoline, inviti, gadget), nonché la produzione di campionari per la fiera;
- Acquisto (anche tramite leasing) di elementi espositivi, arredi, monitor o altre dotazioni strumentali;
- Servizi di promozione commerciale, campagne pubblicitarie (online e offline), sponsorizzazioni dell'evento e web marketing, anche se proposti dall'Ente fiera.

Tutte le spese possono essere sostenute fino alla data fissata per la presentazione della rendicontazione.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 9 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 10 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "*de minimis*", ai sensi del Regolamento n. 2831/2023 del 13.12.2023 (GUUE L del 15.12.2023).

In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* accordati ad una impresa unica⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Costituiscono impresa unica anche due o più società delle quali una stessa persona fisica detenga il controllo, qualora partecipi direttamente o indirettamente alla loro gestione.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico qualora conservino un potere decisionale indipendente.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito <https://www.pno.camcom.it> e firmate digitalmente dal titolare/legale rappresentante, devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica**, attraverso la **PIATTAFORMA RE.START** <https://restart.infocamere.it/> con credenziali SPID/CNS/CIE.

L'invio delle domande dovrà avvenire **a partire dalle ore 12:00 del 01/10/2026 e fino alle ore 12:00 del 22/10/2026**.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini e non saranno considerate valide altre modalità di trasmissione delle domande.

A pena di esclusione, la richiesta di contributo dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente, recante sottoscrizione digitale⁵ nella forma prevista dal bando.

La pratica telematica dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

A) MODULO DI DOMANDA disponibile sul sito internet <https://www.pno.camcom.it>, nella sezione "Bandi e contributi camerali", compilato in ogni sua parte e sempre sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;

B) PREVENTIVI DI SPESA (o eventuali fatture) intestati all'impresa richiedente il contributo; tutti i documenti contabili devono essere redatti oppure convertiti in Euro e riportare la descrizione in lingua italiana o essere accompagnati da una sintetica traduzione; dai documenti presentati si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente;

C) MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI, generato dal sistema ReStart, sottoscritto digitalmente.

È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata ricezione della domanda per disguidi tecnici.

Le imprese in possesso del rating di legalità e/o della certificazione della parità di genere dovranno specificare il possesso di tali requisiti nel modulo di domanda.

La trasmissione telematica delle domande sulla piattaforma Re.Start può avvenire direttamente da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa o suo delegato oppure a cura di un soggetto intermediario incaricato.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

È prevista una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Nuovo Codice degli Incentivi), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

⁵ Per "firma digitale" si intende esclusivamente la Firma Elettronica Qualificata (FEQ). Il certificato di firma deve risultare in corso di validità al momento della sottoscrizione (non scaduto, revocato o sospeso). Non sono in alcun caso ammesse la Firma Elettronica Avanzata (FEA), l'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica (CIE) per la firma, né immagini o scansioni di firme autografe inserite nei documenti.

Attenzione: come previsto dalla piattaforma telematica, la modulistica e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente in formato CAdES, per cui i file firmati dovranno presentare obbligatoriamente l'estensione .p7m.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Le domande che non saranno valutate per esaurimento delle risorse potranno essere valutate in un momento successivo, a seguito di accertata disponibilità economica da parte della Camera di Commercio per aumento della dotazione finanziaria ovvero a seguito di rinunce o revoche purché intervenute prima della dichiarazione di chiusura del bando. Anche in questo caso l'assegnazione delle risorse avverrà in ordine cronologico di arrivo.

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza del bando. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

L'Ufficio competente provvederà a richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, che l'impresa dovrà fornire entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta. Nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione sarà valutata sulla base degli elementi disponibili. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo e comunque non inferiore ad Euro 2.000,00;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a segnalare eventuali variazioni relative ai fornitori indicati nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo promozione@pec.pno.camcom.it. Si precisa che non saranno accolte in alcun modo le richieste di variazione pervenute alla Camera di Commercio successivamente alla data di fatturazione da parte del nuovo fornitore.

ARTICOLO 14 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 13 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica da trasmettere esclusivamente in modalità telematica, attraverso la **PIATTAFORMA RE.START** <https://restart.infocamere.it/>.

Sul sito internet camerale <https://www.pno.camcom.it>, alla sezione "Bandi e contributi camerali", saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

La rendicontazione dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

- A) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (sul modello che sarà reso disponibile sul sito internet www.pno.camcom.it alla sezione "Bandi e contributi camerali"), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le spese sostenute, riportando gli estremi delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia di investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

- B) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera A). Le fatture dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) rilasciato dalla Camera di Commercio al momento della concessione del contributo. Per le eventuali fatture già emesse prima della comunicazione del CUP da parte della CCIAA, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP⁶
- C) copia dei pagamenti effettuati a saldo integrale delle fatture rendicontate, esclusivamente mediante transazioni verificabili (bonifico, ricevuta bancaria Ri.Ba, assegno, carta di credito aziendale); per i bonifici dovrà risultare lo stato di "eseguito" o "pagato" e non sarà pertanto sufficiente il solo ordine di pagamento oppure dovrà essere riportato il Codice TRN (Transaction Reference Number) o il Codice CRO (Codice Riferimento Operazione); in mancanza di tali riferimenti, sarà possibile presentare copia dell'estratto conto con evidenza dell'addebito; per gli altri pagamenti (Ri.Ba, assegno o carta di credito aziendale) dovrà essere sempre allegata la copia dell'estratto conto da cui risulti l'avvenuto addebito.
- Dalla copia dell'estratto conto devono risultare l'intestazione e il numero del conto.
- Non sono in alcun caso ammessi pagamenti effettuati in contanti, per compensazione o tramite carte di credito/debito personali;
- D) una relazione finale firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher nella quale siano descritte le attività realizzate e i risultati conseguiti. Tale relazione dovrà essere accompagnata da documentazione comprovante la partecipazione all'evento fieristico (es. fotografie dello stand, catalogo da cui risulti l'iscrizione alla fiera, ecc.).

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro 90 giorni dalla data del provvedimento di concessione**, pena la decadenza dal voucher.

Contestualmente alla presentazione della rendicontazione, il titolare/legale rappresentante dell'impresa dovrà attestare l'avvenuto accesso al Cassetto Digitale dell'Imprenditore "Impresa Italia", accessibile gratuitamente da App mobile o dal portale <https://impresa.italia.it>.

L'Ufficio competente provvederà a richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica di rendicontazione, che l'impresa dovrà fornire entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta. Nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

Si precisa che, qualora in fase di liquidazione del voucher il DURC dell'impresa risultasse irregolare, la Camera di Commercio procederà d'ufficio all'attivazione dell'intervento sostitutivo, con versamento diretto agli Enti previdenziali creditori della somma a loro dovuta, detraendola dall'importo del voucher riconosciuto all'impresa.

Si ricorda che dovranno essere rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammesse in fase di concessione e di importo non inferiore ad Euro 2.000,00 e che il contributo minimo erogabile è pari ad Euro 1.000,00.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI

La Camera di Commercio effettuerà accertamenti d'ufficio e controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti indicati nel presente Bando; in caso di controlli a campione, gli stessi verranno effettuati nella misura minima del 10% dei beneficiari.

⁶ È possibile regolarizzare i titoli di spesa privi di CUP emessi PRIMA della comunicazione del CUP da parte della CCIAA secondo le seguenti modalità:

- Fatture estere in formato cartaceo: riportare il codice CUP sull'originale con scrittura indelebile
- Fatture elettroniche: integrare le fatture mediante l'utilizzo del nuovo servizio di regolarizzazione CUP, messo a disposizione da Agenzia delle Entrate sul portale "Fatture e corrispettivi".

La Camera di Commercio si riserva inoltre la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.

ARTICOLO 16 – REVOCA DEL VOUCHER

Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa, inclusa la partecipazione a un evento fieristico diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda di contributo;
- b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;
- c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili al beneficiario;
- e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15;
- f) rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria da comunicare a mezzo PEC all'indirizzo promozione@pec.pno.camcom.it.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali.

Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Responsabile della sede di Biella e Vercelli del Servizio Promozione della CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

ARTICOLO 18 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio informa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

Titolare del trattamento dei dati: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con sede legale in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli 9

email: privacy@pno.camcom.it

PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it

telefono: 0161.598256

Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:

Unioncamere Piemonte, via Pomba, 23– 10123 Torino

email: rpd2@pie.camcom.it

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

Telefono: tel. 011.5669255

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c)

ed e) del GDPR), di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterne ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto Formazione Lavoro, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 2 anni ulteriori in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: all'interessato è garantito l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando il modulo disponibile al seguente link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924>